

COMUNE DI ARTOGNE
Provincia Brescia

REGOLAMENTO TARI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/12/2022

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto del regolamento	4
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti	4
Art. 3 <i>Soppresso</i>	5
Art. 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	5
Art. 5 - Soggetto attivo.....	6
TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	6
Art. 6 - Presupposto per l'applicazione del tributo	7
Art. 7 - Soggetti passivi.....	7
Art. 8 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	8
Art. 9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento.....	8
Art. 10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	9
Art. 11 - Superficie degli immobili.....	10
TITOLO III - TARIFFE.....	11
Art. 12 - Costo di gestione	11
Art. 13 - Determinazione della tariffa.....	11
Art. 15 - Articolazione della tariffa per l'ambito territoriale di ARTOGNE.....	12
Art. 16 - Articolazione della tariffa per l'ambito territoriale di ARTOGNE MONTECAMPIONE	13
Art. 17 - Periodi di applicazione del tributo.....	13
Art. 18 - Tariffa per le utenze domestiche per l'ambito territoriale di ARTOGNE	14
Art. 19 - Tariffa per le utenze domestiche per l'ambito territoriale di ARTOGNE MONTECAMPIONE.....	14
Art. 20 - Occupanti le utenze domestiche ai fini del calcolo della tariffa per l'ambito di ARTOGNE	14
Art. 21 - Determinazione tariffaria per le utenze non domestiche.....	15
Art. 22 - Classificazione delle utenze non domestiche	15
Art. 23 - Scuole statali.....	16
Art. 24 - Tributo giornaliero	16
Art. 25 - Tributo provinciale.....	17
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	17
Art. 26 – Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche.....	17
Art. 27 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	18
Art. 28 - Riduzioni per il riciclo di rifiuti speciali e avvio al recupero in caso di conferimento al di fuori del servizio pubblico	18
Art. 28 bis - Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche	19
Art. 29 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	20
Art. 30 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.	20
TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	20
Art. 31 - Obbligo di dichiarazione	20
Art. 32 – Dichiarazione di variazione e cessazione	22
Art. 33 - Assetto dichiarativo per l'ambito di Artogne Montecampione	23

Art. 34 - Riscossione	23
Art. 35 - Funzionario responsabile.....	24
Art. 36 - Accertamenti	24
Art. 37 Sanzioni	25
Art. 38 - Riscossione Coattiva	26
Art. 39 - Interessi	27
Art. 40 - Autotutela	28
Art. 41 - Rimborsi	28
Art. 41 bis Richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati.....	28
Art. 42 - Arrotondamenti	29
Art. 43 - Compensazioni	29
Art. 44 - Importo minimo dei versamenti, dei rimborsi e degli accertamenti.....	29
Art. 45 - Contenzioso	29
Art. 46 Disposizioni finali ed efficacia	30

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, **disciplina la Tassa rifiuti – TARI** - prevista dai commi dal 639 al 705 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della L. 147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Ai fini dell'adeguamento alla deliberazione ARERA 15/2022 recante Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell'Autorità ratione temporis vigente, nel rispetto della disciplina tributaria, gli obblighi di servizio e gli standard di qualità riportati nella Carta della qualità del servizio rifiuti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Per servizio svolto in regime di privativa s'intende che spetta esclusivamente al comune l'esercizio del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento che potrà essere svolto direttamente oppure attraverso le procedure di affidamento previste dalla normativa vigente.
3. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto - legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

4 Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) rifiuto: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- b) rifiuti urbani: sono «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b ter) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché' gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
- c) rifiuti speciali: sono «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
 3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 6. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
 7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
 9. i veicoli fuori uso;
5. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Art. 3 *Soppresso*

Art. 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - c) il suolo non contaminato è altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del

luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
 - d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
4. Il suolo escavato non contaminato è altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184 bis e 184 ter.

Art. 5 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. A decorrere dal 1.04.2018 il tributo TARI si applica su tutto il territorio comunale compresa la località di Montecampione, per effetto dell'estensione del servizio comunale di gestione del ciclo dei rifiuti anche alla suddetta area.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali a qualsiasi uso adibiti o di aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse **su tre lati** verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
 - c) le aree scoperte pertinenziali e accessorie, non operative, dei locali delle utenze non domestiche;
4. La presenza dell'allacciamento all'energia elettrica o la presenza di fonti alternative di energia elettrica (pannelli fotovoltaici, generatori, ecc.) costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Nel caso di immobili, seppur in presenza di mobili purché disposti in modo tale da non attrezzare all'uso l'unità immobiliare, per i quali non è possibile provvedere allo stacco delle utenze per cause di forza maggiore come ad esempio nel caso di utenze che servono più unità immobiliari, che devono tenere collegate sistemi di allarme e sorveglianza, il comune accoglie la dichiarazione di non utilizzo da parte del contribuente e si riserva di verificare periodicamente lo stato dei fatti, nei modi che ritiene opportuni.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento di un'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di

uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratto attivo di fornitura del servizio di energia elettrica o di fonti alternative di energia elettrica (pannelli fotovoltaici, generatori, ecc.);
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari inagibili o inabitabili dichiarate tali dagli organi competenti o mediante autocertificazione;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - i) *soppresso*;
 - j) i locali adibiti in via esclusiva all'esercizio dei Culti ammessi e riconosciuti dallo Stato (escluse abitazioni ecc.).
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti o autocertificata, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. E' fatta salva la facoltà di controllo da parte del Comune.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 2.
2. Nel caso previsto dal comma 1, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati (o dallo stesso derivanti) dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
3. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree. In particolare, nel caso dei magazzini di cui al comma 2, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando alla superficie operativa / produttiva su cui l'attività è svolta (esclusi uffici e magazzini), le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco

A T T I V I T A'	% abbattimento superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali.	20%
Laboratori fotografici, eliografie.	20%
Meccanici, autoriparatori, elettrauti.	30%
Gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10%
Laboratori di analisi	10%
Autoservizi, autorimessaggi	10%
Laboratori di verniciatori, carrozzieri, ecc.	30%
Industrie metalmeccaniche /meccaniche /pressofusioni /ecc.	<i>soppressa</i>
Falegnamerie, produzione di materie plastiche, vetro resine	30%
Tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	20%
Marmisti e lapidei	30%

Recupero rottami e simili	85%
---------------------------	-----

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi 1 e 4, gli interessati devono presentare apposita dichiarazione, indicando il ramo di attività e la sua classificazione (artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER.
6. Per le attività non considerate nel precedente comma 4 si fa riferimento a criteri di analogia.

Art. 11 - Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (Cat. A – B - C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti che corrispondente all'80% della superficie catastale fornita dall'Agenzia del Territorio, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/3/1998, n. 138 ed in riferimento al disposto del comma 340 della Legge 30/12/2004 n. 311. Fino all'adozione del provvedimento di cui al precedente comma 1, ultimo periodo, per omogeneità di trattamento, verrà utilizzato lo stesso criterio di utilizzo dell'80% della superficie catastale anche per le nuove utenze.
3. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria (Cat. D - E) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione.
7. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
8. Sono escluse dal computo della superficie assoggettabile le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, allorché non sussista separazione muraria con la sala ove sono presenti macchinari ed impianti di produzione di beni. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 12 - Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, compresi la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
2. Nella determinazione dei costi il comune si avvale anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
3. Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario ai sensi delle disposizioni che regolano il Metodo Tariffario sui Rifiuti contenuto nella delibera n. 363/2021 (MTR2) ovvero delle successive disposizioni approvate in materia dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e procede alla trasmissione all'Ente territorialmente competente.
4. Il piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati secondo i documenti richiesti dalle citate deliberazioni.
5. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
6. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
7. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

Art. 13 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria
2. Ai sensi del comma 651 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Ai sensi del comma 652 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 il comune, in alternativa ai criteri indicati nel comma precedente, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
4. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
5. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario approvato con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 14 - Articolazione territoriale della TARIFFA

1. Ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del DPR 158/99, ai fini della determinazione e applicazione della tassa rifiuti e al fine di tener conto della peculiarità dell'area territoriale di Montecampione, sono istituiti i seguenti ambiti territoriali:
 - a) Ambito territoriale di ARTOGNE costituito dall'area del territorio non rientrante nell'ambito di ARTOGNE-MONTECAMPIONE, come individuato nella planimetria riportata nell'allegato c) al presente regolamento;
 - b) Ambito territoriale di ARTOGNE-MONTECAMPIONE costituito dall'area territoriale della frazione turistica di Montecampione (Comune di Artogne), comprensivo della fascia territoriale 1800 s.l.m., come individuato nella planimetria riportata nell'allegato al presente regolamento.

Art. 15 - Articolazione della tariffa per l'ambito territoriale di ARTOGNE

1. Per l'articolazione territoriale di ARTOGNE, la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche

possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo dello 0,1% e un massimo dell'1%.

Art. 16 - Articolazione della tariffa per l'ambito territoriale di ARTOGNE MONTECAMPIONE

1. Per l'articolazione territoriale di ARTOGNE MONTECAMPIONE, la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. È possibile applicare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo dello 0,1% e un massimo dell'1%.

Art. 17 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata dal primo giorno del mese successivo alla presentazione. Nel caso di dichiarazione ritardata ovvero omessa e senza che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione dei locali e delle aree scoperte servite, l'esclusione dal tributo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'accertata cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal 1° giorno del mese successivo la data di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di legge, decorrendo altrimenti dal 1°

giorno del mese successivo la data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 18 - Tariffa per le utenze domestiche per l'ambito territoriale di ARTOGNE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche situate nell'area territoriale di ARTOGNE è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche dell'area territoriale di ARTOGNE è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 19 - Tariffa per le utenze domestiche per l'ambito territoriale di ARTOGNE MONTECAMPIONE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche situate nell'area territoriale di ARTOGNE-MONTECAMPIONE è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe determinate per unità di superficie commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché ai costi fissi del servizio sui rifiuti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche dell'area territoriale di ARTOGNE-MONTECAMPIONE è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe determinate per unità di superficie commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché ai costi variabili del servizio sui rifiuti.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 20 - Occupanti le utenze domestiche ai fini del calcolo della tariffa per l'ambito di ARTOGNE

1. Il presente articolo definisce il computo degli occupanti ai fini del calcolo della tariffa per l'ambito territoriale di ARTOGNE.
2. *Soppresso.*
3. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti da tenere in considerazione per il calcolo della tassa annuale è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salvo un numero maggiore di componenti presenti dichiarati o accertati. Devono comunque essere dichiarate le persone che pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le Colf che dimorano presso la famiglia. Le variazioni del numero di occupanti producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene

considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata nel limite minimo previsto dal successivo comma 7.

5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 1 (una) unità.
6. Per le utenze domestiche occupate saltuariamente, stagionalmente o sporadicamente (2^a casa, cascine estive, ecc.) e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello di 1 (una) unità.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi, anche staccati all'abitazione, in uso a persone fisiche che abbiano nel comune utenze abitative si considerano pertinentziali dell'utenza domestica e quindi soggette all'applicazione della sola quota fissa della tariffa.
8. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un (1) occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
9. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (una) unità.
10. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 21 - Determinazione tariffaria per le utenze non domestiche

1. Il presente articolo disciplina la determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche per l'ambito territoriale di ARTOGNE e per l'ambito di ARTOGNE - MONTECAMPIONE.
2. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 22 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Ai fini dell'articolo 21, le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato "B" viene effettuata sulla base della/e attività economiche svolta/e, relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, anche in riferimento ai Codici ATECO adottati dall'ISTAT, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

2. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 10 mq. Per l'attribuzione delle categorie di attività si fa riferimento alle licenze, autorizzazioni, concessioni, ovvero certificati camerali esistenti.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale effettivamente esercitata
5. I locali destinati a ufficio, servizi igienici, spogliatoi, mense e magazzini non funzionali al processo produttivo delle attività produttive industriali, esclusi dall'applicazione della Tari ai sensi della nuova definizione di rifiuto urbano sulla base dell'Allegato L-quater e L-chiunque alla Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006, sono classificati sulla base delle tipologie tariffarie previste dal DPR 158/99 per la corrispondente destinazione d'uso mediante i seguenti criteri:
 - a) le superfici destinate a servizi igienici e spogliatoi sono tassate con la tipologia *esposizioni*
 - b) le superfici destinate a ufficio sono tassate con la tipologia *ufficio*
 - c) le superfici destinate a mense sono tassate mediante applicazione della tipologia *ristoranti*
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale effettivamente esercitata

Art. 23 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 24 - Tributo giornaliero

1. Fermo restando le disposizioni in materia di canone di concessione dei mercati previsto dalla legge 160/2019, ai sensi del comma 838 dell'articolo 1, il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. Per i pubblici spettacoli si applica la tariffa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private;
3. Il Tributo è dovuto per ciascun metro quadro di superficie occupata ed per ciascun giorno o frazione di giorno di occupazione;

4. Per l'individuazione delle aree si fa riferimento a quella risultante, salvo verifica, nello specifico atto di autorizzazione e, nel caso di occupazione abusiva, alla superficie effettivamente occupata;
5. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
6. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
7. Il servizio erogato come corrispettivo della tariffa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti.
8. La tariffa Giornaliera non si applica alle nel caso di occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali sportive e di tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di somministrazione o di vendita;
9. La tariffa non si applica alle manifestazioni patrocinate dal Comune di Artogne;
10. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
11. Al tributo giornaliero non si applicano riduzioni e/o agevolazioni.
12. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 25 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale di cui al comma precedente è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 26 – Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, su apposita istanza presentata al comune e la consegna del contenitore per il conferimento del rifiuto organico con il conseguente ritiro del compostero reso disponibile gratuitamente dal Comune, è riconosciuta l'agevolazione massima pari a 20 euro per famiglia il cui importo è da stabilirsi annualmente nella delibera tariffaria. L'istanza va presentata

entro il 30 giugno dell'anno. Ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013, l'agevolazione di cui al presente comma, è a carico del bilancio comunale.

2. Ai sensi del comma 48 dell'articolo 1 della Legge 178/2020, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti avente natura di tributo è dovuta in misura ridotta di due terzi

Art. 27 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del **30%** ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La presente agevolazione non trova applicazione per l'ambito territoriale di Montecampione in ragione della esclusiva economia turistica della città.

Art. 28 - Riduzioni per il riciclo di rifiuti speciali e avvio al recupero in caso di conferimento al di fuori del servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno due anni.
3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro i termini indicato nell'articolo 28 bis, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di **2** anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti,

la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di **90** giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree.

5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
6. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
7. La riduzione per avvio al recupero di cui al comma 1 relativa alla quota variabile per le utenze non domestiche che hanno comunicato l'uscita dal pubblico servizio, opera sull'intera quota variabile solo ed esclusivamente nel caso in cui sia stata comprovato l'avvenuto avvio al recupero di tutti i rifiuti prodotti dall'impresa nelle modalità previste dal successivo art. 28 bis. In assenza dell'avvenuta presentazione comprovante quanto richiesto si procederà al recupero dell'intera quota variabile calcolata sulla base del metodo tariffario adottato mediante i coefficienti Kd ovvero mediante gli svuotamenti minimi.
8. La riduzione per avvio al riciclo di cui al comma 3 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 28 bis - Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.
2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente

Art. 29 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 25% per le utenze poste a una distanza superiore ai 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada.
2. La riduzione di cui al comma precedente non si applica alle utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 30 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. In presenza di più riduzioni o agevolazioni può esserne applicata solamente la più favorevole al Contribuente.

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 31 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare: l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza; la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione iniziale ai fini TARI, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del

gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della decorrenza dell'obbligazione tributaria rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile ai sensi della disciplina tributaria TARI contenuta nella legge 147/2013. Ai fini della decadenza dell'attività di accertamento e delle sanzioni tributaria si applicano i termini previsti dalla legge 147/2013 art. 1, comma 684

3. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio (dichiarazione) contiene i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali:
 - per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
 - per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, legale rappresentante e codice ATECO;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile, destinazione d'uso e, in aggiunta:
 - per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati, ad esclusione delle utenze insediate nell'ambito territoriale di Montecampione per le quali vanno indicati solamente i dati identificativi del dichiarante;
 - per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza;
 - e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
5. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni;
 - d. per gli edifici occupati da un medesimo soggetto per meno di 6 mesi nel corso dell'anno solare, dal titolare del diritto reale sull'immobile.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
7. Sono cancellati d'ufficio coloro che occupino o conducono locali ed aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia d'utenza, o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.
8. Nel caso di decesso del soggetto passivo del tributo lo stesso viene volturato d'ufficio, salvo diversa disposizione, a familiare / convivente del nucleo di appartenenza.
9. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n. 201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU). Per questo i soggetti che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa rifiuti o per la TARES sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, salvo il caso in cui siano variate le condizioni riferite ai dati dichiarati.

10. L'ufficio di gestore della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
- a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio
 - b) il codice utente e il codice utenza
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio

Art. 32 – Dichiarazione di variazione e cessazione

1. La dichiarazione di variazione e di cessazione, corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio previste dalla Deliberazione ARERA 15/2022, devono essere inviate al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici (ovvero compilabile online.)
2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma, le richieste di uscita dal pubblico servizio di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, devono essere presentate ai sensi del decreto-legge 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno.
3. Il modulo per le dichiarazioni/richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo specificando anche il numero civico e l'interno, ove presente, dati catastali, superficie dell'immobile, la destinazione d'uso e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00
 - g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di novanta giorni dalla cessazione ovvero gli effetti decorrono dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
5. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di novanta giorni dalla variazione, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio
6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine previsto. Nel caso di

pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata, a mezzo mail, a mezzo fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio. E' ammessa, qualora attivata dal Comune, la compilazione telematica della dichiarazione, con le modalità e nel termine ivi indicati.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
8. L'Ufficio può variare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli uffici Comunali preposti (es. Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico, ecc.). Tutte le variazioni sono comunicate agli interessati mediante P.E.C. o raccomandata A.R.. Il mancato ritiro della Raccomandata è considerato come raccomandata ricevuta.
9. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza si cessata alla data di presentazione.
10. L'ufficio di gestione della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.

Art. 33 - Assetto dichiarativo per l'ambito di Artogne Montecampione

1. Ai fini degli obblighi dichiarativi dei contribuenti che detengono utenze nell'area territoriale di Artogne Montecampione, si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32 del presente regolamento, in quanto compatibili.
2. In fase di prima applicazione, in carenza di una base dichiarativa iniziale, il Comune invia le richieste di pagamento calcolate sulle risultanze catastali stimate all'80% della superficie catastale allegando proposta dichiarativa. Le risultanze indicate saranno acquisite per la definizione della posizione del contribuente in caso di adesione al pagamento della bolletta, fermo restando che la base imponibile va commisurata sul filo interno dei muri, e fatta salva la possibilità di presentare dichiarazioni e variazioni entro i termini di legge.

Art. 34 - Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute.
2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in 2 (due) rate, con scadenza della prima rata fissata per il 16 luglio e della seconda rata per il 5 dicembre. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione E' consentito il pagamento in unica

- soluzione entro la scadenza fissata per la prima rata. Quando ragioni di semplificazione amministrativa lo rendano necessario, in caso di tariffe approvate in via definitiva e pubblicato nel portale del federalismo fiscale, è possibile determinare le rate mediante l'applicazione delle tariffe approvate per l'anno di competenza. Per l'anno 2021 il versamento della Tari è effettuato in due rate, con scadenza della prima rata fissata per il 16 settembre e della seconda rata per il 5 dicembre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza fissata per la prima rata
3. In caso di conferma delle tariffe dell'anno precedente, ai sensi del comma 169 dell'articolo 1 della legge 296/2006 ovvero sulla base di altra disposizione di legge, la riscossione avviene in due rate semestrali scadenti il 16 giugno e il 16 novembre.
 4. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché mediante bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione.
 5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
 6. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a Euro 10,00 per anno d'imposta. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
 7. Il gestore è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di pagamento delle fatture ordinarie, ai seguenti soggetti:
 - a) utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

Art. 35 - Funzionario responsabile

1. Il Comune, ai sensi dell'art.1 comma 692 della Legge 147/2013, con Delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti nonché dispone rimborsi.

Art. 36 - Accertamenti

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di

- gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice civile.
 3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
 4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
 5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì la determinazione della maggiore imposta, degli interessi, delle sanzioni e delle eventuali spese di notifica, nonché, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, il termine entro cui effettuare il relativo pagamento e l'avvertenza, che in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio di spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
 6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive a quella dell'avvenuta definitività.

Art. 37 Sanzioni

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, il versamento di conguaglio o a saldo dell'importo dovuto a titolo di **TARI**, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativa ad uno solo degli immobili posseduti, detenuti o utilizzati, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui al comma 1 del precedente articolo 7, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Oltre alle cause di non punibilità previste dallo articolo 6 del D.Lgs. n. 472/97, non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
7. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazioni di norme tributarie.

Art. 38 - Riscossione Coattiva

1. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi del comune emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
2. Gli atti di cui al comma 1 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.
3. La misura annua degli interessi, ove previsti ai sensi dell'art.1, comma 802, della L.160/19 è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, con maturazione giornaliera, sia per la fase di riscossione coattiva, quando condotta da soggetti diversi dall'agente nazionale della riscossione, sia per le somme dovute in caso di dilazione.
4. Sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata:
 - a) In forma diretta dal Comune anche mediante Unione di comuni o ricorrendo ai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

- b)** mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate – riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225. A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.
5. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:
- a)** una quota denominata « oneri di riscossione a carico del debitore », pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di Euro 300,00, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di Euro 600,00;
- b)** una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001 e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
6. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata con:
- a)** la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.lgs. n. 446/97;
- b)** la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225.
7. Non si procede alla riscossione coattiva mediante cartella o ingiunzione quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore a Euro 20,00. Tale limite non è considerato se l'omesso versamento è stato reiterato per più annualità.
8. Il funzionario responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile del Tributo che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.
9. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a euro 5,00.

Art. 39 - Interessi

1. Sulle somme dovute e non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori. Gli stessi interessi sono applicati anche sugli importi da rimborsare;
2. La misura annua degli interessi di mora, rateazione o rimborso è determinata nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o a decorrere dalla data dell'eseguito versamento in caso di rimborso.

Art. 40 - Autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il funzionario responsabile ha facoltà di annullare in tutto o in parte gli atti impositivi nei casi in cui sussista una illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini decadenziali, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.
2. Il funzionario può procedere d'ufficio o su domanda dell'interessato.

Art. 41 - Rimborsi

1. Ai fini della Deliberazione ARERA 15/2022, la richiesta di rimborso coincide con la richiesta di rettifica degli importi non dovuti. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, il Comune provvede al rimborso attraverso le seguenti modalità:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate (oppure specificare il tasso di interesse determinato secondo le modalità di cui al comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006), secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento
3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento fissati nel presente regolamento.

Art. 41 bis Richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati

1. È possibile presentare richieste di informazioni relative all'applicazione al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenza (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).

2. Il Comune formula la risposta motivata entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, nel rispetto della disciplina tributaria
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
 - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
 - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

Art. 42 - Arrotondamenti

1. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 43 - Compensazioni

1. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune per ogni singolo tributo comunale, previo riconoscimento del credito da parte del funzionario Responsabile.

Art. 44 - Importo minimo dei versamenti, dei rimborsi e degli accertamenti

1. Salvo diverso importo, eventualmente indicato dalla norma regolamentare, non si procede al versamento del tributo se l'importo annuale complessivamente dovuto è inferiore a Euro 10,00. Nel caso in cui l'acconto risulti inferiore a detto importo la relativa somma si versa a saldo.
2. Non sono effettuati né rimborsi né accertamenti quando l'importo complessivo annuale compreso di sanzioni, interessi e spese risulta non superiore a euro 15,00.
3. Non si procede alla riscossione coattiva per crediti di importo annuale totale compreso imposta, sanzioni, interessi e spese inferiori a euro 20,00. Tale limite non è considerato se l'omesso versamento è stato reiterato per più annualità.

Art. 45 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale delle Entrate o dall'eventuale specifico Regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal Regolamento generale delle Entrate o dall'eventuale specifico Regolamento in materia.
5. Ai sensi dell'articolo 17 bis del D.Lgs. 546/92, a decorrere dal 1.1.2016 trova applicazione l'istituto del reclamo e mediazione per le controversie che non superino i 50.000 euro di valore.

Art. 46 Disposizioni finali ed efficacia

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della TARI con decorrenza 1.1.2020.
2. Le modifiche approvate nell'anno 2021, trovano decorrenza dal 1.1.2021.
3. Le modifiche approvate nell'anno 2022, trovano decorrenza dal 1.1.2023
4. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento si applica quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.
5. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

Allegati

All. A: Categorie di utenze non domestiche

All “B”: Ambito territoriale di Artogne Montecampione - Quadro d’insieme

- **B1 dettaglio**
- **B2 dettaglio**

All “C”: Ambito territoriale di Artogne Montecampione - Quadro d’insieme

INTERVENTI DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI DAL 1.1.2023	
Versione vigente fino al 31.12.2022	Versione dal 1.1.2023
<p>Art. 1 - Oggetto del regolamento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tassa rifiuti – TARI - prevista dai commi dal 639 al 705 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione. 2. L'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della L. 147/2013. 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 	<p>Art. 1 - Oggetto del regolamento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tassa rifiuti – TARI - prevista dai commi dal 639 al 705 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione. 2. L'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della L. 147/2013. 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 4. Ai fini dell'adeguamento alla deliberazione ARERA 15/2022 recante Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell'Autorità razione temporis vigente, nel rispetto della disciplina tributaria, gli obblighi di servizio e gli standard di qualità riportati nella Carta della qualità del servizio rifiuti.

Art. 12 - Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, compresi la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
2. Nella determinazione dei costi il comune si avvale anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
3. Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario ai sensi delle disposizioni che regolano il Metodo Tariffario sui Rifiuti contenuto nella delibera n. 443/2019 ovvero delle successive disposizioni approvate in materia dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e procede alla trasmissione all'Ente territorialmente competente.
4. Il piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati secondo i documenti richiesti dalle citate deliberazioni.
5. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
6. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
7. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

Art. 12 - Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, compresi la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
2. Nella determinazione dei costi il comune si avvale anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
3. Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario ai sensi delle disposizioni che regolano il Metodo Tariffario sui Rifiuti contenuto nella delibera **n. 363/2021 (MTR2)** ovvero delle successive disposizioni approvate in materia dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e procede alla trasmissione all'Ente territorialmente competente.
4. Il piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati secondo i documenti richiesti dalle citate deliberazioni.
5. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
6. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
7. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

<p>Art. 17 - Periodi di applicazione del tributo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree. 2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio. 3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata dal primo giorno del mese successivo alla presentazione. Nel caso di dichiarazione ritardata ovvero omessa e senza che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione dei locali e delle aree scoperte servite, l'esclusione dal tributo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'accertata cessazione. 4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal 1° giorno del mese successivo la data di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di legge, decorrendo altrimenti dal 1° giorno del mese successivo la data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio. 	<p>Art. 17 - Periodi di applicazione del tributo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree. 2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. 3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, ai sensi delle disposizioni regolamentari che disciplinano la cessazione in coerenza con la Deliberazione 15/2022 4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa producono effetto dal loro verificarsi, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini indicati dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio. 5. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
	<p>Adeguamento della decorrenza alla delibera ARERA 15/2022</p>

Art. 20 - Occupanti le utenze domestiche ai fini del calcolo della tariffa per l'ambito di ARTOGNE

1. Il presente articolo definisce il computo degli occupanti ai fini del calcolo della tariffa per l'ambito territoriale di ARTOGNE.
2. Il numero componenti il nucleo familiare da tenere in considerazione per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche è quello risultante, per le persone fisiche residenti, dalle iscrizioni anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno a cui le tariffe si riferiscono, salvo un numero maggiore di componenti presenti dichiarati o accertati; sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'occupazione. Le variazioni in corso d'anno nella composizione del nucleo familiare hanno efficacia, ai fini della rideterminazione della tariffa, dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti da tenere in considerazione per il calcolo della tassa annuale è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salvo un numero maggiore di componenti presenti dichiarati o accertati. Devono comunque essere dichiarate le persone che pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le Colf che dimorano presso la famiglia. Le variazioni del numero di occupanti hanno efficacia dal primo giorno del mese successivo.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore

Art. 20 - Occupanti le utenze domestiche ai fini del calcolo della tariffa per l'ambito di ARTOGNE

1. Il presente articolo definisce il computo degli occupanti ai fini del calcolo della tariffa per l'ambito territoriale di ARTOGNE.
2. **Soppresso**
3. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti da tenere in considerazione per il calcolo della tassa annuale è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salvo un numero maggiore di componenti presenti dichiarati o accertati. Devono comunque essere dichiarate le persone che pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le Colf che dimorano presso la famiglia. **Le variazioni del numero di occupanti producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.**
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti

<p>all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata nel limite minimo previsto dal successivo comma 7.</p> <p>5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 1 (una) unità.</p> <p>6. Per le utenze domestiche occupate saltuariamente, stagionalmente o sporadicamente (2^a casa, cascine estive, ecc.) e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello di 1 (una) unità.</p> <p>7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi, anche staccati all'abitazione, in uso a persone fisiche che abbiano nel comune utenze abitative si considerano pertinenziali dell'utenza domestica e quindi soggette all'applicazione della sola quota fissa della tariffa.</p> <p>8. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un (1) occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.</p> <p>9. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (una) unità.</p> <p>10. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.</p>	<p>penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata nel limite minimo previsto dal successivo comma 7.</p> <p>5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 1 (una) unità.</p> <p>6. Per le utenze domestiche occupate saltuariamente, stagionalmente o sporadicamente (2^a casa, cascine estive, ecc.) e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello di 1 (una) unità.</p> <p>7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi, anche staccati all'abitazione, in uso a persone fisiche che abbiano nel comune utenze abitative si considerano pertinenziali dell'utenza domestica e quindi soggette all'applicazione della sola quota fissa della tariffa.</p> <p>8. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un (1) occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.</p> <p>9. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (una) unità.</p> <p>10. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.</p>
---	--

	L'art. 20 è stato modificato per far agire le variazioni dei componenti del nucleo familiare dal giorno dell'accadimento e non da un meccanismo forfettario
<p>Art. 25 - Tributo provinciale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 2. Il tributo provinciale di cui al comma precedente è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo. 3. Il Tributo provinciale è riscosso contestualmente alla TARI. 	<p>Art. 25 - Tributo provinciale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 2. Il tributo provinciale di cui al comma precedente è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo. 3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.
	L'art. 25 è stato modificato per recepire i decreti relativi alla modalità di pagamento del TEFA

Art. 28 - Riduzioni per il riciclo di rifiuti speciali e avvio al recupero in caso di conferimento al di fuori del servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere

Art. 28 - Riduzioni per il riciclo di rifiuti speciali e avvio al recupero in caso di conferimento al di fuori del servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni.
3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare **entro i termini indicato nell'articolo __**, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella

presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree (opzionale), con decorrenza immediata (o dall'anno successivo).

5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
6. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti,

comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree.

5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
6. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti,

<p>materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.</p> <p>7. La riduzione per avvio al recupero di cui al comma 1 relativa alla quota variabile per le utenze non domestiche che hanno comunicato l'uscita dal pubblico servizio, opera sull'intera quota variabile solo ed esclusivamente nel caso in cui sia stata comprovato l'avvenuto avvio al recupero di tutti i rifiuti prodotti dall'impresa mediante attestazione rilasciata dal gestore terzo entro il 30 giugno dell'anno successivo. In assenza dell'avvenuta presentazione comprovante quanto richiesto si procederà al recupero dell'intera quota variabile calcolata sulla base del metodo tariffario adottato mediante i coefficienti Kd ovvero mediante gli svuotamenti minimi.</p> <p>8. La riduzione per avvio al riciclo di cui al comma 3 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.</p>	<p>materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.</p> <p>7. La riduzione per avvio al recupero di cui al comma 1 relativa alla quota variabile per le utenze non domestiche che hanno comunicato l'uscita dal pubblico servizio, opera sull'intera quota variabile solo ed esclusivamente nel caso in cui sia stata comprovato l'avvenuto avvio al recupero di tutti i rifiuti prodotti dall'impresa nelle modalità previste dal successivo art. 28 bis. In assenza dell'avvenuta presentazione comprovante quanto richiesto si procederà al recupero dell'intera quota variabile calcolata sulla base del metodo tariffario adottato mediante i coefficienti Kd ovvero mediante gli svuotamenti minimi.</p> <p>8. La riduzione per avvio al riciclo di cui al comma 3 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.</p>
---	--

	L'art 28 è stato adeguato alla nuova disciplina dettata dall'art. 3 della delibera ARERA 15/2022, recepito nel successivo articolo del regolamento
--	--

Art. 28 bis - Riduzioni della TARI per l'emergenza sanitaria

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito nel bilancio di previsione del Comune un fondo alimentato dalla dotazione di cui all'articolo 6 del dl 73/2021 finalizzato alla concessione di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dovuta per l'anno 2021, in favore delle predette categorie economiche.
2. E' inoltre istituito apposito fondo di bilancio a valere su risorse proprie del Comune e sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, finalizzato a concedere ulteriori riduzioni della Tari dovuta per l'anno 2021 rispetto al comma 1. Le risorse proprie del Comune saranno stanziare con apposita variazione di bilancio in ragione delle somme che si renderanno disponibili
3. La riduzione del comma 2 è destinata alle attività economiche che non presentano le condizioni per ottenere la riduzione del comma 1 in quanto non chiuse né limitate per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili)
4. La riduzione è applicata d'ufficio sulla Tari dovuta per l'anno 2021 nella stessa misura proporzionale alle risorse disponibili fino a un massimo del 50% della quota variabile.

Art. 28 bis - Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.
2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviate a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegata alla documentazione presentata;

	<p>f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).</p> <p>3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente</p> <p>L'articolo è stato completamente riscritto Il precedente contenuto dedicato all'emergenza sanitaria è stato superato La nuova disciplina recepisce l'art 3 della deliberazione 15/2022 ARERA che detta le regole di rendicontazione dell'avvio al recupero o al riciclo</p>
--	--

Art. 31 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
2. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
3. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
4. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
5. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
6. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o all'intervenuta variazione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni;
 - d. per gli edifici occupati da un medesimo soggetto per meno di 6 mesi nel corso dell'anno solare, dal titolare del diritto reale sull'immobile.
7. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
8. Sono cancellati d'ufficio coloro che occupino o conducono locali ed aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia d'utenza, o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.
9. Nel caso di decesso del soggetto passivo del tributo lo stesso viene volturato

Art. 31 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare: l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza; la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. **La dichiarazione iniziale ai fini TARI, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della decorrenza dell'obbligazione tributaria rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile ai sensi della disciplina tributaria TARI contenuta nella legge 147/2013. Ai fini della decadenza dell'attività di accertamento e delle sanzioni tributaria si applicano i termini previsti dalla legge 147/2013 art. 1, comma 684**
3. **Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio (dichiarazione) contiene i seguenti campi obbligatori:**
 - a) **il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta**
 - b) **i dati identificativi dell'utente, tra i quali:**
 - **per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;**
 - **per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i**

d'ufficio, salvo diversa disposizione, a familiare / convivente del nucleo di appartenenza.

- soggetti privi di partita IVA, legale rappresentante e codice ATECO;**
- c) **il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;**
 - d) **i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile, destinazione d'uso e, in aggiunta:**
 - **per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati**, ad esclusione delle utenze insediate nell'ambito territoriale di Montecampione per le quali vanno indicati solamente i dati identificativi del dichiarante;
 - **per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza;**
 - e) **la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00**
 - f) **la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.**
4. **Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.**
5. La dichiarazione deve essere presentata:
- a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni;
 - d. per gli edifici occupati da un medesimo soggetto per meno di 6 mesi nel corso dell'anno solare, dal titolare del diritto reale sull'immobile.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli

eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

7. Sono cancellati d'ufficio coloro che occupino o conducono locali ed aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia d'utenza, o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.
8. Nel caso di decesso del soggetto passivo del tributo lo stesso viene volturato d'ufficio, salvo diversa disposizione, a familiare / convivente del nucleo di appartenenza.
9. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n. 201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU). Per questo i soggetti che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa rifiuti o per la TARES sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, salvo il caso in cui siano variate le condizioni riferite ai dati dichiarati.
10. **L'ufficio di gestore della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:**
 - a) **il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio**
 - b) **il codice utente e il codice utenza**
 - c) **la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio**

L'articolo sulla dichiarazione è stato modificato e riordinato, anche rispetto al successivo articolo 32 per recepire le indicazioni del TQRIF sulla dichiarazione TARI che riduce il termine di presentazione a 90 giorni dall'evento

Art. 32 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata nei modi e nei tempi stabiliti dall'articolo 31.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine previsto. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n. 201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU). Per questo i soggetti che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa rifiuti o per la TARES sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, salvo il caso in cui siano variate le condizioni riferite ai dati dichiarati.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza, ad esclusione delle utenze insediate nell'ambito territoriale di Montecampione per le quali vanno indicati solamente i dati identificativi del dichiarante;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

Art. 32 – Dichiarazione di variazione e cessazione

1. **La dichiarazione di variazione e di cessazione, corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio previste dalla Deliberazione ARERA 15/2022, devono essere inviate al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici (ovvero compilabile online.)**
2. **In deroga a quanto disposto dal precedente comma, le richieste di uscita dal pubblico servizio di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, devono essere presentate ai sensi del decreto-legge 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno.**
3. **Il modulo per le dichiarazioni/richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:**
 - a) **il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;**
 - b) **i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;**
 - c) **il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;**
 - d) **i dati identificativi dell'utenza: indirizzo specificando anche il numero civico e l'interno, ove presente, dati catastali, superficie dell'immobile, la destinazione d'uso e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;**
 - e) **l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);**

<p>d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;</p> <p>e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;</p> <p>f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.</p> <p>5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:</p> <p>a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);</p> <p>b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);</p> <p>c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;</p> <p>d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;</p> <p>e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.</p> <p>f. Indirizzo PEC.</p> <p>6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata, a mezzo mail, a mezzo fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio. E' ammessa, qualora attivato dal Comune, la compilazione telematica della dichiarazione, con le modalità e nel termine ivi indicati.</p> <p>7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.</p> <p>8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono</p>	<p>f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00</p> <p>g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.</p> <p>4. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di novanta giorni dalla cessazione ovvero gli effetti decorrono dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.</p> <p>5. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di novanta giorni dalla variazione, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio</p> <p>6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine previsto. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.</p> <p>13. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli</p>
---	--

invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

9. L'Ufficio può variare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli uffici Comunali preposti (es. Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico, ecc.). Tutte le variazioni sono comunicate agli interessati mediante P.E.C. o raccomandata A.R.. Il mancato ritiro della Raccomandata è considerato come raccomandata ricevuta.
10. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza si cessata alla data di presentazione.
11. Qualora sia omessa la denuncia, l'occupazione dei locali si presume effettuata, salvo prova contraria, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
12. I soggetti che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della Tassa Rifiuti o della Tares sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, salvo il caso in cui siano variate le condizioni riferite ai dati dichiarati.

uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata, a mezzo mail, a mezzo fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio. È ammessa, qualora attivato dal Comune, la compilazione telematica della dichiarazione, con le modalità e nel termine ivi indicati.

14. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
15. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
16. L'Ufficio può variare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli uffici Comunali preposti (es. Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico, ecc.). Tutte le variazioni sono comunicate agli interessati mediante P.E.C. o raccomandata A.R.. Il mancato ritiro della Raccomandata è considerato come raccomandata ricevuta.
17. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza si cessata alla data di presentazione.
18. **L'ufficio di gestione della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:**
 - a) **il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;**
 - b) **il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;**
 - c) **la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.**

Analogamente all'art. 31 si è proceduto a recepire la disciplina del TQRIF anche sulle

	dichiarazioni di variazione e cessazione applicando le decorrenze ivi previste
--	--

Art. 34 - Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute.
2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in 2 (due) rate, con scadenza della prima rata fissata per il 16 luglio e della seconda rata per il 5 dicembre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza fissata per la prima rata. Quando ragioni di semplificazione amministrativa lo rendano necessario, in caso di tariffe approvate in via definitiva e pubblicato nel portale del federalismo fiscale, è possibile determinare le rate mediante l'applicazione delle tariffe approvate per l'anno di competenza. Per l'anno 2021 il versamento della Tari è effettuato in due rate, , con scadenza della prima rata fissata per il 16 settembre e della seconda rata per il 5 dicembre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza fissata per la prima rata
3. In caso di conferma delle tariffe dell'anno precedente, ai sensi del comma 169 dell'articolo 1 della legge 296/2006 ovvero sulla base di altra disposizione di legge, la riscossione avviene in due rate scadenti il 16 giugno e il 16 ottobre.
4. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché mediante bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.

Art. 34 - Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute.
2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in 2 (due) rate, con scadenza della prima rata fissata per il 16 luglio e della seconda rata per il 5 dicembre. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione E' consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza fissata per la prima rata. Quando ragioni di semplificazione amministrativa lo rendano necessario, in caso di tariffe approvate in via definitiva e pubblicato nel portale del federalismo fiscale, è possibile determinare le rate mediante l'applicazione delle tariffe approvate per l'anno di competenza. Per l'anno 2021 il versamento della Tari è effettuato in due rate, , con scadenza della prima rata fissata per il 16 settembre e della seconda rata per il 5 dicembre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza fissata per la prima rata
3. In caso di conferma delle tariffe dell'anno precedente, ai sensi del comma 169 dell'articolo 1 della legge 296/2006 ovvero sulla base di altra disposizione di legge, la riscossione avviene in due rate semestrali scadenti il 16 giugno e il 16 novembre.
4. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché mediante bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita

<p>6. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a Euro 10,00 per anno d'imposta. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.</p> <p>7. Delle scadenze viene data notizia sul sito Comunale.</p>	<p>all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione.</p> <p>5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.</p> <p>6. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a Euro 10,00 per anno d'imposta. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.</p> <p>7. Il gestore è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di pagamento delle fatture ordinarie, ai seguenti soggetti:</p> <p>a) utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;</p> <p>b) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.</p> <p>Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.</p>
--	---

	<p>L'articolo è stato integrato e modificato con le nuove indicazioni del TQ RIF che prevedono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Di garantire un periodo di 20 giorni tra la data di emissione dell'atto e la scadenza utile 9. La riscossione in rate semestrali 10. Uno strumento di pagamento gratuito 11. Con la nuova disciplina della ulteriore rateazione dell'avviso di pagamento in presenza di casi particolari
<p>Art. 41 - Rimborsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso delle proprie quote entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. 	<p>Art. 41 - Rimborsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai fini della Deliberazione ARERA 15/2022, la richiesta di rimborso coincide con la richiesta di rettifica degli importi non dovuti. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, il Comune provvede al rimborso attraverso le seguenti modalità: <ol style="list-style-type: none"> a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile; b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione 2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate (oppure specificare il tasso di interesse determinato secondo le modalità di cui al comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006), secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento 3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento fissati nel presente regolamento. <p>L'articolo sui rimborsi è stato riscritto in aderenza alla disciplina ARERA con precedenza all'operazione di detrazione sul primo documento utile di riscossione</p>

L'articolo 41 bis è un nuovo inserimento per recepire la parte relativa la richiesta di informazioni e di rettifica degli importi dettagliati. Si sceglie di non richiamare il reclamo che sarò oggetto di disciplina nell'apposita carta dei servizi

Art. 41 bis Richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati

1. **E' possibile presentare richieste di informazioni relative all'applicazione al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).**
2. **Il Comune formula la risposta motivata entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, nel rispetto della disciplina tributaria**
3. **Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:**
 - **il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;**
 - **il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.**
4. **Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:**
 - **la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo,**

	<p>corredata dai riferimenti normativi applicati;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune; - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente; - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica; - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.
<p>Art. 46 Disposizioni finali ed efficacia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della TARI con decorrenza 1.1.2020. 2. Le modifiche approvate nell'anno 2021, trovano decorrenza dal 1.1.2021. 3. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento si applica quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata. 4. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. 	<p>Art. 46 Disposizioni finali ed efficacia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della TARI con decorrenza 1.1.2020. 2. Le modifiche approvate nell'anno 2021, trovano decorrenza dal 1.1.2021. 3. Le modifiche approvate nell'anno 2022, trovano decorrenza dal 1.1.2023 4. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento si applica quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata. 5. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.


ALLEGATO "A"

Categorie di utenze non domestiche.


Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti, magazzini non rientranti in altre tipologie
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie
09. Banche, istituti di credito e studi professionali
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione <i>Disapplicata dal 1.1.2021</i>
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

ALLEGATO 'B' Ambito territoriale di Artogne Montecampione - Quadro d'insieme



-2. Ambito territoriale ARTOGNE MONTECAMPIONE 1:50000

 <p>Comune di Artogne Provincia di Brescia</p>	<p>AMBITO TERRITORIALE TARI</p>	<p>Layout C.1</p>	
<p>Tavola: ARTOGNE MONTECAMPIONE Quadro d'insieme</p>		<p>L'amministrazione comunale</p>	


ALLEGATO "B" (B1 dettaglio)



-2.

Ambito territoriale ARTOGNE MONTECAMPIONE 1200

1:10000



 <p>Comune di Artogne Provincia di Brescia</p>	<p>AMBITO TERRITORIALE TARI</p>	<p>ID Layout C.2</p>	
	<p>Tavola: ARTOGNE MONTECAMPIONE 1200</p>		<p>L'amministrazione comunale</p>


ALLEGATO "B" (B2 dettaglio)



-2. Ambito territoriale ARTOGNE MONTECAMPIONE 1800 1:10000

 <p>Comune di Artogne Provincia di Brescia</p>	<p>AMBITO TERRITORIALE TARI</p>	<p>ID Layout</p>	
	<p>Tavola: ARTOGNE MONTECAMPIONE 1800</p>	<p>C.3</p>	<p>L'amministrazione comunale</p>


-  Artogne Montecampione
-  Artogne



-2.

Ambito territoriale ARTOGNE

1:50000

 Comune di Artogne Provincia di Brescia	AMBITO TERRITORIALE TARI	ID Layout	
	Tavola : ARTOGNE	D	L'amministrazione comunale

CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI

Comune di ARTOGNE

Gestore Tariffe, Rapporti con gli Utenti e
Lavaggio e Spazzamento strade

Valle Camonica Servizi S.r.l. (VCS)

Gestore Raccolta Rifiuti

PREMESSO CHE

- ai sensi della Deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 – 15/2022/R/RIF, il Comune di ARTOGNE, in assenza di Ente di governo dell’Ambito, regolarmente costituito ed operativo, assume la qualifica di Ente Territorialmente Competente (di seguito ETC) nel Servizio Integrato della gestione dei rifiuti urbani;
- con la soprarichiamata deliberazione ARERA si è approvato il nuovo Testo Unico per la Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- ai sensi dell’art. 5.1 del TQRIF, l’ETC provvede all’adozione e pubblicazione di un’unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, previa approvazione della stessa per ogni singola gestione; provvedendo ad integrare in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di Qualità predisposte dai singoli gestori, ciascuno per i servizi di rispettiva competenza;
- ai sensi dell’art.5.2 del TQRIF e dell’art. 3 del TITR (Del. Arera 444/2019/RIF), tale carta è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.
- In riferimento alla matrice degli schemi regolatori, il Comune di ARTOGNE ed il relativo servizio integrato di gestione dei rifiuti, si posiziona nello **Schema I – Livello qualitativo minimo**, i cui Obblighi di servizio (Contrattuali e Tecnici) riferiti ad entrambi i gestori (Comune di ARTOGNE, Valle Camonica Servizi Srl) di cui alla Tabella 2 Appendice 1 TQRIF si riportano:

TQRIF	OBBLIGHI
Art. 5	Adozione e pubblicazione di una unica Carta della qualità del servizio per la gestione
Art. 6-7	Modalità di attivazione del servizio
Art. 10-11	Modalità per la variazione o cessazione del servizio
Art. 13-17-18	Procedura per la gestione dei reclami, delle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati
Art. 20-21	Obblighi di servizio telefonico
Titolo V	Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica importi non dovuti
Art. 29-30	Obblighi in materia del servizio di ritiro su chiamata e modalità per l'ottenimento di tale servizio
Art. 32	Obblighi in materia di disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare
Art. 35.1	Predisposizione di una mappatura delle diverse aree di raccolta stradale e di prossimità
Art. 35.2	Predisposizione di un Programma delle attività di raccolta e trasporto
Art. 42.1	Predisposizione di un Programma delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade
Art. 48	Obblighi in materia di sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani

In riferimento agli Standard generali di qualità contrattuale e tecnica del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (di cui alla Tabella 1 art.53.1), in relazione allo SCHEMA I – Livello qualitativo minimo, si precisa che gli stessi risultano non applicati allo schema di posizionamento “I” sopra individuato.



DEFINIZIONI

- **Attivazione:** è l'avvio del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- **Attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti:** comprende le operazioni di: i) accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento ovvero l'attività di fatturazione); ii) gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center; iii) gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso; iv) promozione di campagne ambientali; v) prevenzione della produzione di rifiuti urbani;
- **Attività di raccolta e trasporto:** comprende le operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio) e di trasporto dei rifiuti urbani verso impianti di trattamento, di smaltimento, di riutilizzo e/o recupero;
- **Attività di spazzamento e lavaggio delle strade:** comprende le operazioni di spazzamento - meccanizzato, manuale e misto - e di lavaggio delle strade e del suolo pubblico, svuotamento cestini e raccolta foglie, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- **Autorità:** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)
- **Carta della qualità:** il documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- **Centro di raccolta (CDR):** la struttura conforme ai requisiti di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008;
- **Cessazione del servizio:** è la decadenza dei presupposti per il pagamento della tariffa e la contestuale disattivazione del servizio nel caso di raccolta domiciliare o di raccolta stradale e di prossimità con accesso controllato, a seguito della comunicazione attestante la data in cui è intervenuta tale cessazione;
- **Disservizio:** è il non corretto svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che provoca disagi all'utente o interruzioni del servizio senza, tuttavia, generare situazioni di pericolo per l'ambiente, le persone, o le cose;
- **Documento di riscossione:** è l'avviso o invito di pagamento, oppure la fattura, trasmesso/a all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- **Ente territorialmente competente:** è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- **Gestore:** è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia. Non sono considerati gestori i meri prestatori d'opera, ossia i soggetti come individuati dall'Ente territorialmente competente che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall'obbligo di predisporre il Piano Economico Finanziario;
- **Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti:** è il soggetto che eroga i servizi connessi all'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, ivi incluso il Comune che gestisce la suddetta attività in economia;
- **Gestore della raccolta e trasporto:** è il soggetto che eroga il servizio di raccolta e trasporto, ivi incluso il Comune che gestisce il suddetto servizio in economia;
- **Gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade:** è il soggetto che eroga il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, ivi incluso il Comune che gestisce il suddetto servizio in economia;
- **Livello o standard generale della qualità:** è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli utenti;

- **Programma delle attività di raccolta e trasporto:** documento redatto dal gestore, in coerenza con quanto previsto dal Contratto di servizio, in cui viene riportata la pianificazione del servizio di raccolta e trasporto all'interno della gestione di riferimento;
- **Programma delle attività di spazzamento e lavaggio:** documento redatto dal gestore, in coerenza con quanto previsto dal Contratto di servizio, in cui viene riportata la pianificazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade all'interno della gestione di riferimento;
- **Reclamo scritto:** è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'Associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi;
- **Richiesta di attivazione del servizio:** è la dichiarazione TARI o la comunicazione/denuncia di attivazione dell'utenza effettuata in regime di tariffa corrispettiva;
- **Richiesta di variazione e di cessazione del servizio:** è la dichiarazione TARI o la comunicazione/denuncia rispettivamente di variazione e di cessazione dell'utenza effettuata in regime di tariffa corrispettiva;
- **Richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati:** è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, anche per via telematica, con la quale l'utente esprime, in relazione ad importi già pagati o per i quali è stata richiesta la rateizzazione, lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati;
- **Segnalazione per disservizio:** comunicazione di un disservizio effettuata tramite servizio telefonico, posta inclusa la posta elettronica, o sportello (fisico e online), ove previsto;
- **Servizio di ritiro dei rifiuti su chiamata:** è il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani che per natura o dimensione non sono compatibili con le modalità di raccolta domiciliare o stradale e di prossimità adottate ordinariamente nella gestione, quali, ad esempio, i rifiuti ingombranti, i RAEE, sfalci e potature;
- **Servizio integrato di gestione:** comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio delle strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
- **Servizio telefonico:** è il servizio telefonico che permette all'utente di mettersi in contatto con il proprio gestore per richiedere informazioni, segnalare disservizi, prenotare il servizio di ritiro su chiamata, richiedere la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, e per ogni altra prestazione che il gestore rende tramite tale punto di contatto;
- **Utente:** è la persona fisica o giuridica che è o che sarà intestataria del documento di riscossione, che beneficia del servizio di gestione dei rifiuti;
- **Utenza:** è l'immobile o l'area soggetta a tariffazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.M. 20 aprile 2017.

CONTATTI

Contatti del Comune

	VIA IV NOVEMBRE 8 – 25040 ARTOGNE
	n. verde 800 905533
	uff.tributi2@comune.artogne.bs.it

Contatti del gestore VCS

	Valle Camonica Servizi S.r.l. - Servizio gestione rifiuti
	Via M. Rigamonti,65 – 25047 Darfo Boario Terme, Brescia
	800 905522
	E-mail: info@vallecamonicaservizi.it
	PEC: cert@pec.vallecamonicaservizi.it
	Sito internet: www.vcsweb.it
	App: JUNKER

1) Carta della qualità dei servizi

Principali riferimenti normativi

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”; all’art. 2 istituisce il Comitato permanente per la Carta dei servizi pubblici e prevede l’introduzione di standard di qualità
- Decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 “Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni”, convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 1995, n. 273; all’art. 2 dispone l’emanazione di schemi generali di riferimento di carte di servizi pubblici tramite decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e l’adozione di tali schemi da parte delle pubbliche amministrazioni entro 120 giorni dalla stessa pubblicazione
- D.P.C.M. del 19/05/1995 in cui sono emanati schemi generali di riferimento di carte di servizi pubblici
- Legge 14 novembre 1995, n.481; affida ad ARERA il compito - tra gli altri - di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo, nonché di contemperare, nella definizione del sistema tariffario, gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale
- D.L. 30/07/1999 n° 286 (Art. 11), che prevede l’obbligo dell’utilizzo dello strumento della carta dei servizi da parte dei soggetti erogatori, al fine di assicurare la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi
- Decreto Legislativo 3/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”
- Decreto Legislativo 14/03/2012 n. 33, in attuazione della delega in materia di trasparenza, conferita dalla Legge n. 190/2012 c.d. “Legge Anticorruzione”, che all’art. 32 prescrive alle Amministrazioni pubbliche l’obbligo di pubblicare la propria carta dei servizi o il documento recante gli standard di qualità dei servizi pubblici erogati
- Deliberazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA):
 - o Del 31/10/2019, n. 444/2019/R/Rif, “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani”
 - o Del 18/01/2022, n. 15/2022/R/Rif, “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”
- Atti dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA):
 - o TQRIF: testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 - o TITR: è il testo integrato in tema di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti.

Cos'è e che finalità ha la Carta

L’Ente Territorialmente Competente predispone la presente Carta della Qualità dei Servizi, relativa al Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti urbani.

La Carta della Qualità dei Servizi è il documento nel quale vengono elencati gli impegni che tutti i Gestore del Servizio Integrato di gestione dei rifiuti urbani si assumono nell’erogazione e nella gestione dei servizi stessi.

La Carta della Qualità dei Servizi si riferisce ai servizi di gestione dei rifiuti urbani per i quali si paga la TARI (Tassa sui Rifiuti), quali le attività di pulizia del territorio e la gestione dei rifiuti, cioè raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, le attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti TARI.

La Carta è anche uno strumento a tutela degli utenti stessi, poiché rende trasparenti le informazioni sui servizi forniti; in particolare individua e definisce:

- i principi fondamentali cui deve attenersi nella gestione del servizio rifiuti urbani;

- gli standard di qualità del servizio che i gestori si impegnano a rispettare nel condurre le proprie attività;
- il rapporto tra i gestori e gli utenti per quanto riguarda i diritti di partecipazione ed informazione di questi;
- le procedure di reclamo attivabili da parte degli utenti stessi.

La Carta intende guidare il contribuente informandolo sui servizi messi a disposizione e fornendo gli elementi necessari per verificare in che misura vengono rispettati gli impegni che i Gestori dei servizi si assumono nei suoi confronti, garantendo i livelli di qualità dichiarati negli standard per rispondere sempre meglio alle aspettative dei contribuenti e perseguire il continuo miglioramento dei servizi resi.

Accessibilità delle informazioni

La divulgazione della Carta della Qualità dei Servizi avviene tramite pubblicazione online sul sito istituzionale di tutti i Gestore del servizio integrato.

Periodo di Validità

La Carta della Qualità del Servizio Gestione Rifiuti ha validità a decorrere dal 01/01/2023.

Può essere soggetta a revisione ed aggiornamento qualora si verificano modifiche normative e/o organizzative che si riflettano sul suo contenuto, sulle modalità di erogazione dei servizi e sui relativi standard di qualità.

2) Principi Fondamentali

Tutti i Gestori del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti urbani, nell'erogazione del servizio, si impegnano a rispettare i seguenti principi:

- Eguaglianza e imparzialità nell'erogazione del servizio;
- Continuità del servizio;
- Partecipazione dei cittadini;
- Efficienza ed efficacia;
- Cortesia;
- Informazioni esaustive, nel rispetto del principio di chiarezza, trasparenza e semplificazione;
- Rispetto dell'ambiente;
- Privacy

Eguaglianza e Imparzialità

Ciascun Gestore assicura l'erogazione del servizio nel rispetto del principio di eguaglianza degli utenti, senza alcuna distinzione quindi per motivi di sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche.

Vengono altresì garantiti i medesimi risultati a parità di servizio prestato, a tutti i cittadini-utenti, ovunque residenti o domiciliati, compatibilmente con le differenti caratteristiche territoriali.

Continuità

L'erogazione del servizio deve essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, ciascun Gestore si impegna ad adottare tutte le misure e i provvedimenti necessari ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile e comunque provvede a fornire agli stessi tempestive informazioni sulle motivazioni e durata di tali disservizi.

Partecipazione

Ciascun Gestore s'impegna a promuovere la partecipazione dei cittadini alla prestazione del servizio pubblico, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione dei servizi, sia per favorirne il rapporto collaborativo. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è consentito (nel rispetto della Legge 241/1990, del D.P.R. 352/1992, del D.lgs. 33/2013 e del D.lgs. 195/2005) a tutti coloro che risultino titolari di un interesse personale e concreto, finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Per migliorare la prestazione dei servizi pubblici e la partecipazione attiva dei cittadini, questi possono produrre documenti, osservazioni o formulare suggerimenti, nonché presentare reclami per eventuali disservizi rilevati nell'erogazione dei servizi stessi.

Efficienza ed efficacia

Ciascun Gestore pone il massimo impegno affinché i servizi siano erogati in modo da garantire un idoneo grado di efficienza ed efficacia, ponendo in essere le condizioni e le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi, adottando in maniera continuativa soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali al raggiungimento dello scopo, compatibilmente con le risorse disponibili.

Cortesia

Ciascun Gestore assicura il proprio impegno per garantire l'esposizione corretta delle informazioni necessarie e la disponibilità degli Uffici ai fini del buon esito della pratica in fase di trattazione.

Tutti i rapporti con gli utenti sono improntati alla cortesia, alla disponibilità, all'ascolto, al rispetto e all'educazione reciproci.

Informazione Chiarezza, trasparenza e semplificazione

Ciascun Gestore considera l'informazione, tempestiva ed efficace, fondamentale per la qualità dei servizi erogati e dei rapporti con gli utenti. In tal senso, l'informazione costituisce il presupposto imprescindibile per una partecipazione piena e consapevole da parte dei cittadini alle modalità di erogazione dei servizi. All'utente è quindi garantita un'informazione comprensibile, semplice, completa e tempestiva riguardo alle procedure, ai tempi e ai criteri di erogazione dei servizi, nonché ai diritti e alle opportunità di cui può godere.

Sicurezza, tutela dell'ambiente e della salute, qualità

Ciascun Gestore, nello svolgimento del servizio e di ogni attività, garantisce, nei limiti delle proprie competenze, la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, nonché la salvaguardia dell'ambiente.

Privacy

Ciascun Gestore si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli utenti avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR.

3) Gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni

Comune

Ogni utente può presentare reclami relativamente all'erogazione del servizio, con particolare riferimento a quanto disposto dalla presente Carta. Il reclamo dovrà essere presentato, in forma scritta, preferibilmente utilizzando il modulo disponibile sul sito internet del Comune, mediante consegna diretta allo sportello fisico c/o il Comune, per posta, per posta elettronica.

L'eventuale presentazione informale (verbale, diretta, telefonica o anonima) sarà considerata una semplice segnalazione alla quale non verrà, tuttavia, data risposta scritta.

In caso di presentazione scritta, invece, il Funzionario Responsabile valuta il reclamo e risponde all'utente con la massima celerità e comunque entro 30 giorni dalla presentazione dello stesso.

– *Punti di contatto con l'utente*

Il comune ha attivato il numero verde **800 905533**, totalmente gratuito, a cui l'utente può rivolgersi, sia da telefono fisso che da mobile, per richiedere assistenza.

L'utente può inoltre recarsi, nei giorni e negli orari indicati sul sito internet istituzionale, c/o il Comune e rivolgersi allo sportello fisico di competenza.

Oltre ai reclami gli utenti possono presentare, con le medesime modalità, proposte di miglioramento dei servizi e suggerimenti in merito agli stessi.

Gestore VCS

L'utente può presentare reclamo e/o segnalazioni di disservizi o richieste di informazioni al Gestore attraverso i consueti canali di accesso (per posta; a mezzo fax; per e-mail; consegnando il reclamo c/o la sede del Gestore), in forma scritta, preferibilmente utilizzando il modello specifico disponibile sul sito internet del gestore www.vcsweb.it.

Al momento della presentazione del reclamo, l'utente deve fornire le sue generalità e tutti gli elementi utili alla individuazione del problema ed alla pianificazione degli eventuali interventi correttivi.

Il gestore risponderà, per iscritto qualora necessario/opportuno, ai reclami presentati dagli utenti entro un massimo di 30 giorni dal ricevimento degli stessi (data di protocollo del gestore).

Nella risposta il gestore riferisce all'utente in ordine ai reclami dallo stesso presentati con la massima celerità, e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del reclamo, circa gli accertamenti compiuti, indicando altresì i termini entro i quali il gestore provvederà alla rimozione delle eventuali irregolarità riscontrate.

Il gestore si impegna, inoltre, a rispondere nel medesimo termine ad ogni altra richiesta presentata dagli utenti.

Il presente paragrafo non si applica a nessuna fattispecie relativa alla gestione, richieste e/o reclami relativi alla TARI, per le quali l'utente deve rivolgersi agli Uffici comunali competenti. In ogni caso, qualora VCS riceva reclami o richieste inerenti a servizi svolti nella medesima gestione ma non di sua diretta competenza li inoltrerà al gestore competente nel rispetto dei tempi previsti dallo standard generale applicato.

I reclami pervenuti vengono classificati per tipologia su supporto informatico. I dati vengono elaborati per fare statistiche e monitorare i disservizi al fine di attuare le conseguenti azioni correttive.

4) Servizi della Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani

SERVIZIO GESTIONE TARI

Attivazione, variazione e cessazione del servizio

Gli utenti, per le richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, devono compilare l'apposito modulo, disponibile sul sito istituzionale del Comune e del Gestore del servizio VCS.

Le richieste di attivazione del servizio devono essere presentate al Comune da parte dell'utente entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, in caso di richiesta di attivazione.

Le richieste di variazione/cessazione del servizio devono essere presentate al Comune da parte dell'utente entro 90 giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione/cessazione.

Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine dei 90 gg, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine dei 90 gg, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

– Utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico

Le utenze non domestiche, che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.

La documentazione, di cui al precedente paragrafo, deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati.

La documentazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, il Comune comunica l'esito della verifica all'utente.

Modalità di pagamento TARI

Il Comune applica la TARI in regime di tributo; di conseguenza, la competenza in materia è direttamente in capo al Comune anche qualora le attività operative siano delegate ad altro soggetto.

Le tariffe sono definite anno dopo anno da una deliberazione del Consiglio Comunale e dipendono dalla tipologia di utenza e dalla categoria.

La determinazione della tariffa dipende da alcuni fattori:

- Utenze domestiche:
 - metratura dell'abitazione;
 - numero componenti del nucleo familiare;
 - produzione del rifiuto indifferenziato.
- Utenze non domestiche
 - metratura dell'attività;
 - categoria assegnata in funzione della attività;
 - produzione del rifiuto indifferenziato;
 - la scelta dell'utenza di avvalersi della facoltà di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

La riscossione della TARI è gestita dal Comune stesso; il documento di riscossione TARI è inviato all'utente una volta all'anno, con possibilità di pagamento in due rate o in una unica soluzione.

Il termine di scadenza per il pagamento TARI è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, con riferimento alla scadenza di pagamento della prima rata o dell'unica soluzione.

Le due rate dovrebbero avere cadenza semestrale, ma per motivi di contingenza il Comune opera in deroga, emettendo documenti di riscossione che prevedono la possibilità di pagamento in due rate, ma la cadenza delle stesse risulta inferiore al semestre.

Le modalità di pagamento disponibili sono indicate all'interno nel modulo di riscossione; allegato allo stesso l'utente troverà i moduli F24/per il pagamento di ciascuna rata.

Vengono garantite ulteriori rateizzazioni:

- agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari di bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione degli ultimi 2 anni.

La richiesta di rateizzo deve giungere al Comune entro la scadenza del termine di pagamento del documento di riscossione.

Rettifica dell'avviso di pagamento TARI e importi non dovuti

Laddove nell'avviso di pagamento TARI fossero riscontrati dei dati non corrispondenti alla situazione del contribuente è possibile attivare la procedura di riesame con la presentazione di una richiesta utilizzando il modulo apposito disponibile nell'apposita sezione del sito istituzionale del gestore.

L'ufficio comunale competente esaminerà le osservazioni del contribuente e, qualora riconoscesse un errore nella quantificazione del tributo, provvederà alla rettifica dell'avviso di pagamento entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta da parte dell'utente.

Il Comune provvederà inoltre alla restituzione degli importi eventualmente pagati ma non dovuti con conguaglio sull'annualità successiva o con liquidazione del rimborso al contribuente.

SERVIZIO SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE, PULIZIA DEL TERRITORIO

Il Comune provvede alla pulizia (manuale o meccanica) della sede stradale, dei marciapiedi, delle aree pedonali, dei sottopassi, delle piste ciclabili, delle aree comunali adibite a mercato, ecc., allo svuotamento dei cestini, al recupero di eventuali rifiuti abbandonati e altri servizi compatibili ed attinenti all'igiene urbana.

Il servizio di spazzamento e lavaggio strade non è un servizio strutturato e con programmazione regolare.

Il servizio viene svolto seguendo le effettive necessità; quindi, all'occorrenza, il Comune pianifica l'intervento di pulizia e lavaggio, che può essere svolto sia in modalità manuale che meccanicizzata.

SERVIZIO DI RACCOLTA

Servizio Svolto dal Comune

Centro di Raccolta Comunale

Il Comune si occupa della gestione del Centro di raccolta comunale, importante strumento a disposizione dell'utenza e parte integrante del servizio di igiene ambientale.

Il Centro di raccolta comunale è un'area attrezzata e presidiata, aperte ai cittadini, dotato di piazzali e contenitori, dedicato al conferimento diretto da parte degli utenti dei seguenti rifiuti differenziati (elencati in modo indicativo e non esaustivo):

- verde, sfalci e ramaglie
- legno
- metallo in genere
- imballaggi in plastica
- oggetti in plastica rigida
- cartone
- ingombranti
- oli minerali esausti
- oli vegetali commestibili
- neon e lampade a scarica
- pneumatici
- toner e cartucce esauste
- vetro
- materiali inerti
- accumulatori al piombo
- contenitori e/o prodotti etichettati T e/o F
- rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.)

Servizio Svolto dal Gestore VCS

VCS opera sul territorio comunale; i rifiuti solidi urbani vengono raccolti con diverse modalità, in funzione della pianificazione prevista per il Comune.

Ordinariamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani può essere svolto tramite:

- raccolte domiciliari porta a porta
- raccolta mediante contenitori stradali
- raccolte domiciliari a chiamata
- centri di raccolta (isole ecologiche comunali o intercomunali).

Raccolta porta a porta

I servizi di raccolta domiciliare (detti anche “porta a porta”) possono essere svolti con diverse modalità: per mezzo di sacchi a perdere o contenitori di piccole e medie dimensioni (mastelli) esposti dagli utenti secondo calendario (definito dal Comune in accordo con il Gestore e pubblicato sul sito internet del Gestore).

Le frazioni dei rifiuti urbani raccolti con il servizio porta a porta sono le seguenti:

- secco residuo (rifiuto indifferenziato)
- frazione organica (umido)
- carta e cartone
- imballaggi in vetro e metallo
- imballaggi in plastica

Tutti i servizi di raccolta porta a porta hanno inizio sul territorio comunale alle ore 06.00 e si concludono entro le ore 14.00.

I sacchi o i mastelli dovranno essere esposti (non prima delle ore 20.00 del giorno precedente la raccolta) a cura dell’utenza nei giorni di raccolta su spazi e strade pubbliche e/o su marciapiede (in maniera tale da non costituire intralcio per il pubblico transito).

Nel caso di conferimenti non corretti da parte dell’Utente gli operatori non raccolgono il materiale, ma provvedono ad applicare sul contenitore/sacchetto un avviso (adesivo) che segnala la non conformità.

In questo modo l’Utente è sottoposto ad una costante attività formativa di controllo, in quanto deve ritirare il contenitore/sacchetto non raccolto, correggere l’errore di conferimento e riesporre il rifiuto nel successivo turno di raccolta.

Il servizio di raccolta porta a porta non viene svolto nelle festività di Capodanno e Natale.

Il servizio previsto nelle giornate sopraindicate sarà recuperato (generalmente nel giorno feriale successivo o precedente quello festivo), sempre compatibilmente con le esigenze organizzative del Gestore. Le informazioni relative alla riorganizzazione dei servizi saranno comunque disponibili sia sul sito internet del gestore che nell’applicazione Junker.

Raccolta mediante contenitori stradali

VCS ha inoltre attivo un servizio di raccolta differenziata dei seguenti rifiuti, mediante il posizionamento di contenitori stradali specifici, distribuiti sul territorio comunale:

- medicinali scaduti
- pile alcaline
- verde, sfalci e ramaglie
- indumenti usati
- olio vegetale

I contenitori stradali per la raccolta del Rifiuto secco residuo (indifferenziato) e/o le campane per la raccolta di imballaggi multimateriali e carta e cartone sono utilizzati per la raccolta nelle aree comunali per le quali non è ancora stata attivata la raccolta porta a porta.

Sul sito del gestore è possibile reperire le informazioni relative alle posizioni dei contenitori stradali.

Ritiro a domicilio a chiamata (rifiuti ingombranti e altri rifiuti)

Il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti urbani, che per loro natura o dimensione sono incompatibili con le modalità di raccolta ordinariamente adottate nella gestione (es. grandi elettrodomestici e mobilio come divano e materassi), è a disposizione dei cittadini su prenotazione e secondo le modalità indicate sul sito internet del Gestore nella sezione dedicata.

Il servizio sarà effettuato una o più volte all'anno, con campagne specifiche debitamente pubblicizzate sui diversi canali istituzionali.

Centri di raccolta (CDR)

Altri importanti strumenti a disposizione dell'utenza, parte integrante del servizio di igiene ambientale, sono i centri di raccolta.

Tutti le utenze comunali domestiche iscritte al ruolo possono conferire i rifiuti prodotti anche presso i seguenti Centri di Raccolta:

- CDR di Breno: centro di raccolta intercomunale gestito da VCS
- CDR di Sonico: centro di raccolta intercomunale gestito da VCS

Queste strutture sono aree attrezzate e presidiate, aperte ai cittadini, dotate di piazzali e contenitori, dedicate al conferimento diretto da parte degli utenti dei seguenti rifiuti differenziati (elencati in modo indicativo e non esaustivo):

- verde, sfalci e ramaglie
- legno
- metallo in genere
- imballaggi in plastica
- oggetti in plastica rigida
- cartone
- ingombranti
- oli minerali esausti
- oli vegetali commestibili
- neon e lampade a scarica
- pneumatici
- toner e cartucce esauste
- vetro
- materiali inerti
- accumulatori al piombo

- o contenitori e/o prodotti etichettati T e/o F
- o rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.)

Le informazioni relative alle effettive raccolte differenziate attivate in ciascuno dei Centri di raccolta e le relative modalità di servizio sono disponibili sul sito web di VCS (www.vcsweb.it) e nell'applicazione Junker.

Tabella riepilogativa del Servizio di raccolta

Nella tabella seguente è riepilogato, per il Comune di Artogne e sue frazioni, la tipologia di servizio svolta (per ciascuna categoria di rifiuto urbano).

	Secco residuo	Umido	Carta	Imballaggi Multimateriale	Imballaggi Plastica	Imballaggi Vetro/Lattine	Pile esauste	Medicinali scaduti	Verde, sfalci e ramaglie	Abiti usati	Olio vegetale
Artogne	PAP-M	PAP-M	PAP-M	n.a.	PAP-SAC	PAP-M	CS	CS	CS	CS	CS
- Montecampione 1200	CS	n.a.	CS	CS	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
- Le Baite 1800	CS	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Legenda

PAP = porta a porta
 CS = contenitore stradale
 SAC = sacco a perdere
 M = mastello
 n.a. = servizio non attivo

La tabella seguente riporta invece le frequenze delle raccolte Porta a porta (PAP).

	Secco residuo	Umido	Carta	Imballaggi Plastica	Imballaggi Vetro/Lattine
Artogne	S	B	S	Q	Q

Legenda

S = Settimanale
 + = Integrazione stagionale
 B = Bisettimanale
 Q = Quindicinale

I calendari di raccolta indicanti le frequenze e i giorni previsti per la raccolta porta a porta sul territorio Comunale sono disponibili sul sito internet del Gestore (<https://vcsweb.it/>, nella Homepage, selezionando il proprio Comune di interesse) e nell'applicazione Junker.

Altri Servizi

VCS offre anche i seguenti servizi accessori:

- o raccolta rifiuti abbandonati
- o raccolte aggiuntive in aree adibite a fiere o mercati o sagre
- o ritiro rifiuti cimiteriali
- o ritiro di altri rifiuti specifici, quali toner esausti o rifiuti potenzialmente infetti

Tali servizi sono attivati da VCS su richiesta specifica del Comune in base ai fabbisogni comunali ed in genere legati ad una analisi puntuale di dettaglio locale e strettamente connessa alle effettive esigenze di servizio.

5) Standard di qualità del servizio

Indicazione dello schema regolatorio scelto dall'Ente territorialmente competente

L'Ente Territorialmente Competente ai sensi dell'art. 3.1 dell'Allegato A alla Deliberazione n. 15/2022/R/rif ha indicato il quadrante "SCHEMA I".

Obblighi di servizio previsti per lo Schema regolatorio applicato

Nel perseguimento dei principi fondamentali di erogazione del servizio, il comune si impegna a rispettare gli obiettivi da raggiungere e gli standard minimi di qualità del servizio, riportati nella seguente tabella e ai sensi dell'art. 3.1 dell'Allegato A alla Deliberazione n. 15/2022/R/rif rispondenti al quadrante deliberato dall'Ente Territorialmente competente (SCHEMA I).

	SCHEMA I
Adozione e pubblicazione di un'unica Carta della qualità del servizio per gestione di cui all'Articolo 5	SI
Modalità di attivazione del servizio di cui all'Articolo 6 e all'Articolo 7	SI
Modalità per la variazione o cessazione del servizio di cui all'Articolo 10 e all'Articolo 11	SI
Procedura per la gestione dei reclami, delle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, di cui all'Articolo 13, all'Articolo 17 e all'Articolo 18	SI
Obblighi e requisiti minimi dello sportello fisico e online di cui all'Articolo 19 e all'Articolo 22	n.a.
Obblighi di servizio telefonico di cui all'Articolo 20 e all'Articolo 22	SI
Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V (ad eccezione dell'Articolo 28.3)	SI
Obblighi in materia di servizi di ritiro su chiamata e modalità per l'ottenimento di tali servizi di cui all'Articolo 29 e all'Articolo 30	SI
Obblighi in materia di disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare di cui all'Articolo 32	SI
Predisposizione di una mappatura delle diverse aree di raccolta stradale e di prossimità di cui all'Articolo 35.1	SI
Predisposizione di un Programma delle attività di raccolta e trasporto di cui all'Articolo 35.2	SI
Nelle gestioni che non hanno adottato sistemi di telecontrollo del livello di riempimento dei contenitori, ovvero anche laddove l'implementazione di tali sistemi non assicuri ancora un'adeguata copertura del territorio servito, predisposizione di un Piano di controlli periodici sullo stato di riempimento e di corretto funzionamento delle aree di raccolta stradale o di prossimità di cui agli Articoli 35.3 e 35.4	n.a.
Registrazione delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto di cui all'Articolo 36	n.a.
Predisposizione di un Programma delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade di cui all'Articolo 42.1	SI
Registrazione delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade di cui all'Articolo 43	n.a.
Obblighi in materia di sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'Articolo 48	SI

Per n.a. si intende "non applicato" allo schema di riferimento

Livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani

	SCHEMA I
Percentuale minima di risposte alle richieste di attivazione di cui all'Articolo 8, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi	<i>n.a.</i>
Percentuale minima di attrezzature per la raccolta di cui all'Articolo 9, consegnate all'utente entro cinque (5) giorni lavorativi, senza sopralluogo	<i>n.a.</i>
Percentuale minima di attrezzature per la raccolta di cui all'Articolo 9, consegnate all'utente entro dieci (10) giorni lavorativi, con sopralluogo	<i>n.a.</i>
Percentuale minima di risposte alle richieste di variazione e di cessazione del servizio di cui all'Articolo 12, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi	<i>n.a.</i>
Percentuale minima di risposte a reclami scritti, di cui all'Articolo 14, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi	<i>n.a.</i>
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni, di cui all'Articolo 15, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi	<i>n.a.</i>
Nei casi di cui all'Articolo 50.1, percentuale minima di reclami, ovvero di richieste inoltrate al gestore della raccolta e trasporto e/o spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all'Articolo 51, entro cinque (5) giorni lavorativi	<i>n.a.</i>
Nei casi di cui all'Articolo 50.1, percentuale minima di risposte ricevute dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, inoltrate all'utente, di cui all'Articolo 52, entro cinque (5) giorni lavorativi	<i>n.a.</i>
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, di cui all'Articolo 16, inviate entro sessanta (60) giorni lavorativi	<i>n.a.</i>
Tempo medio di attesa, di cui Articolo 21, tra l'inizio della risposta e l'inizio della conversazione con l'operatore o la conclusione della chiamata per rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore (Tempo medio di attesa per il servizio telefonico)	<i>n.a.</i>
Percentuale minima di rettifiche degli importi non dovuti di cui all'Articolo 28.3, effettuati entro centoventi (120) giorni lavorativi	<i>n.a.</i>
Percentuale minima di ritiri di rifiuti su chiamata, di cui all'Articolo 31, entro quindici (15) giorni lavorativi	<i>n.a.</i>
Percentuale minima di segnalazioni per disservizi, di cui Articolo 33, con tempo di intervento entro cinque (5) giorni lavorativi, senza sopralluogo	<i>n.a.</i>
Percentuale minima di segnalazioni per disservizi, di cui Articolo 33, con tempo di intervento entro dieci (10) giorni lavorativi, con sopralluogo	<i>n.a.</i>
Percentuale minima di richieste per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, di cui all'Articolo 34, con tempo di intervento entro dieci (10) giorni lavorativi, senza sopralluogo	<i>n.a.</i>
Percentuale minima di richieste per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, di cui all'Articolo 34, con tempo di intervento entro quindici (15) giorni lavorativi, con sopralluogo	<i>n.a.</i>
Puntualità del servizio di raccolta e trasporto, di cui all'Articolo 39	<i>n.a.</i>
Diffusione dei contenitori della raccolta stradale e prossimità non sovra-riempiti, di cui all'Articolo 40	<i>n.a.</i>
Durata delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto, di cui all'Articolo 41, non superiori a ventiquattro (24) ore	<i>n.a.</i>
Puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all'Articolo 46	<i>n.a.</i>
Durata delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all'Articolo 47, non superiore a ventiquattro (24) ore	<i>n.a.</i>
Percentuale minima di prestazioni di pronto intervento, di cui all'Articolo 49, in cui il personale incaricato dal gestore arriva sul luogo entro quattro (4) ore dall'inizio della conversazione con l'operatore	<i>n.a.</i>

Per n.a. si intende "non applicato" allo schema di riferimento